

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1984

Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa nazionale del notariato, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, è sorta con regio decreto 9 novembre 1919, n. 2239, al fine di « corrispondere ai notai, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare, a completamento degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno, fino a raggiungere, con gli onorari medesimi » una somma predeterminata.

A tale forma avanzata di solidarietà ed assistenza verso i colleghi che guadagnava-

no meno, la classe notarile giunse dopo l'esperienza compiuta durante la prima guerra mondiale, in conseguenza del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879, che, istituendo un fondo comune tra i notai, pose a carico di ciascun collegio notarile l'obbligo di corrispondere un contributo mensile ai notai richiamati alle armi, ripartendo tra quelli in esercizio l'eventuale eccedenza. L'oggetto iniziale di tale attività da parte della Cassa fu, quindi, solo quello di garantire, nei limiti dei mezzi disponibili, una integrazione degli onorari dei notai, in misura predeterminata, e solo più tardi con

il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e con decreto ministeriale 13 agosto 1924, i suoi compiti vennero ampliati con l'istituzione, presso di essa, della Cassa delle pensioni.

Attualmente i compiti della Cassa trovano fondamento nel testo unico approvato dal Ministro di grazia e giustizia con provvedimento del 26 aprile 1948 e nella delibera 21 ottobre 1955 della commissione amministratrice approvata il 1° novembre 1955 dal Ministero di grazia e giustizia, in virtù del disposto dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato, che ha demandato alla predetta commissione, previa approvazione del citato Ministero, la determinazione delle misure e modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici.

La stratificazione di norme non ispirate ad un quadro organico e soprattutto l'ineadeguatezza alle attuali concezioni pubblicistiche della Cassa, del suo modulo organizzativo, dopo l'inclusione della Cassa stessa fra gli enti parastatali disposta dalla legge n. 70 del 1975, hanno evidenziato e resa improcrastinabile l'esigenza di una riforma dell'assetto organizzativo dell'ente al fine di renderlo più rispondente al rilievo pubblicistico dei suoi fini istituzionali e soprattutto di assicurarne la più completa autonomia, oggi pregiudicata, come ha rilevato la Corte dei conti in sede di verifica del bilancio della Cassa per gli anni 1975-1978, dall'incrocio dei rapporti con il Consiglio nazionale del notariato cui è conseguita una commistione di funzioni fra i due enti in una singolare simbiosi amministrativa. Infatti la legge n. 577 sopra citata, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato, quale centro esponenziale degli interessi della categoria notarile con compiti consultivi, di coordinamento, promozionali e di tutela, mentre da un lato ha posto a carico della Cassa le spese per il funzionamento del Consiglio, dall'altro ha stabilito che sei dei sette componenti del consiglio di amministrazione della Cassa siano eletti dal Consiglio nazionale del notariato tra i propri compo-

menti. Tale sistema ha consentito al Consiglio, con regolamento deliberato il 16 novembre 1962, di avere in comune con la Cassa il direttore generale, la sede, un proprio ufficio studi inserito nell'apparato della Cassa, di partecipare alle assunzioni del personale di tale ufficio con deliberazioni concomitanti con quelle delle commissioni amministratrici della Cassa, vincolanti per quest'ultima, nonché alla disciplina di tutto il personale della Cassa, con deliberazioni assunte in seduta congiunta dei due enti e con regolamento organico deliberato sia dalla commissione amministratrice che dal Consiglio nazionale.

Inoltre, dopo l'applicazione alla Cassa del principio del controllo pubblico della sua gestione ai sensi della legge n. 70 del 1975, il predetto sistema di finanziamento ha creato vivaci contrasti determinati dalla incompatibilità fra il controllo del finanziamento del Consiglio, quale voce del bilancio della Cassa, e la sua autonomia gestionale, implicita nella natura di ordine professionale. Questi contrasti indussero il Consiglio stesso a procedere, nella seduta dell'11 giugno 1976, alla propria separazione dalla Cassa.

Allo scopo di introdurre un chiarimento normativo che ponesse termine, in modo organico, alle anomalie sopra evidenziate, restituendo alla Cassa del notariato la propria autonomia e un assetto compatibile con la sua natura pubblicistica e disponendo altresì l'autonomia finanziaria e gestionale del Consiglio nazionale da attuarsi mediante versamento di distinti e specifici contributi da parte dei notai, nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, fu presentato, nella decorsa legislatura, il disegno di legge n. 1259 concernente modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e sul funzionamento del Consiglio nazionale del notariato.

Il disegno di legge nel corso dell'*iter* parlamentare fu unito, per l'esame congiunto da parte della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri, concernente il finanziamento del Consiglio nazionale del notariato.

La 2^a Commissione (Giustizia) previa unificazione dei due disegni di legge, in esito all'esame delle due normative proposte, redasse un proprio testo unificato da sottoporre all'esame del Senato, testo che per l'anticipata fine della legislatura non pervenne in Aula per la discussione.

Al citato testo unificato si rifà l'allegato disegno di legge, arricchito da ulteriori approfondimenti dettati dall'esperienza e dagli apporti dell'organo rappresentativo della categoria.

Esso si ispira in sintesi ai seguenti principi:

a) netta distinzione tra l'amministrazione e la gestione della Cassa nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale del notariato (articolo 3);

b) altrettanto netta distinzione nella gestione tra la Cassa ed il Ministero di grazia e giustizia, che, quale organo di vigilanza (articolo 2), è necessario che resti estraneo all'amministrazione ed alla gestione della Cassa (articoli 4 e 9);

c) autonoma fonte di finanziamento per il Consiglio nazionale rispetto alla Cassa, pur restando unici i soggetti contribuenti per entrambi, e cioè i notai in esercizio, quali unici e soli erogatori delle contribuzioni (articolo 17);

d) diversa strutturazione degli organi amministrativi dell'uno e dell'altra, con una rappresentanza per entrambi gli enti eletta direttamente dai notai in esercizio in base a criteri numerici ed al collegamento degli elettori con la sede; per la Cassa peraltro, l'organo è integrato da notai in pensione cooptati dai notai eletti;

e) una nuova visione, più rispondente alle riscontrate esigenze della categoria interessata, della Cassa nazionale del notariato, che vede ampliati i suoi compiti e le sue possibilità di intervento, alla luce di una visione più « sociale » della sua funzione (articolo 1).

Il testo allegato si articola in tre parti.

La prima, che comprende gli articoli da 1 a 12, contiene una nuova normativa organica sulla Cassa nazionale del notariato.

La seconda, che comprende gli articoli da 13 a 19, modifica e completa l'attuale disciplina legislativa del Consiglio nazionale del notariato.

La terza parte, dall'articolo 20 all'articolo 23, contiene norme di carattere transitorio afferenti sia alla Cassa che al Consiglio nazionale.

L'articolo 1 definisce i compiti e le funzioni della Cassa, ed aggiunge a quelli già ad essa attribuiti con delibere della commissione amministratrice della Cassa stessa gli altri ormai acquisiti nelle funzioni di assistenza e previdenza quale si è venuta affermando in questi ultimi decenni.

Pertanto alla concessione di contributi per l'impianto dello studio di notai di prima nomina, già riconosciuta, si è aggiunta la previsione della concessione di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione o costruzione sia dello studio che della casa da adibire a prima abitazione.

L'articolo 2 individua gli organi della Cassa nazionale del notariato.

In particolare è stato previsto un organo di revisione, completamente autonomo da quello del Consiglio e perciò diverso da quello attuale, unico per entrambi.

Inoltre è stato istituito il comitato esecutivo con l'evidente finalità di rendere più snella ed agevole l'amministrazione della Cassa stessa.

Gli articoli 3, 4 e 5 attengono: alla composizione dell'organo di amministrazione della Cassa; al numero dei suoi componenti (diciotto membri, di cui quindici eletti direttamente dai notai in esercizio e tre cooptati a scrutinio segreto da quelli tra i notai in pensione, sentite le loro organizzazioni sindacali); alla durata in carica degli stessi; al sistema della loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica; alle attribuzioni del consiglio di amministrazione; alle modalità di convocazione e alla validità dell'adunanza e delle deliberazioni dell'organo predetto.

Detta normativa si adegua al principio generale ispiratore del presente disegno di legge (*sub-b*), che tende a troncare ogni collegamento diretto ed organico tra Cassa e Consiglio di amministrazione della Cassa e tra la prima e il Ministero di grazia e giu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stizia, attribuendo l'incarico di presidente di quell'organo ad uno dei componenti di esso e non più al direttore generale degli affari civili. Si pone fine, in tale modo alla questione talvolta sollevata, anche in autorevole sede, sulla compatibilità della funzione di controllo con quella di amministrazione, anche se quest'ultima è esercitata in forma collegiale.

Per le elezioni dei predetti componenti si è ritenuto, sulla base della positiva esperienza acquisita, di richiamare le norme previste per il Consiglio nazionale del notariato, mentre la proclamazione degli eletti, previa verifica della regolarità delle elezioni, è stata affidata al Ministro di grazia e giustizia, nella sua qualità di capo dell'amministrazione vigilante sulla Cassa.

L'articolo 7 determina i poteri del presidente del consiglio di amministrazione di detto collegio e la sua durata in carica.

L'articolo 8 disciplina la composizione, l'ambito di intervento operativo del comitato esecutivo e i requisiti per la validità delle sue delibere. Viene altresì introdotta, a tutela dei diritti degli appartenenti alla categoria, la possibilità di impugnare con ricorso al consiglio di amministrazione le predette delibere e viene riconosciuta rilevanza giuridica al silenzio.

L'articolo 9 prevede l'organo di revisione dei conti, il numero dei suoi componenti e i relativi compiti per i quali si fa riferimento agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Al fine di attuare una più penetrante dialettica degli interessi pubblici si chiama a far parte di tale collegio non solo il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, ma anche dei Ministeri lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

L'articolo 10 recepisce i principi normativi fissati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per la nomina del direttore generale ed in più attribuisce al presidente del consiglio di amministrazione la facoltà di richiedere l'intervento di esso, con mere funzioni consultive, alle sedute del Consiglio e a quelle del comitato esecutivo.

L'articolo 11 attiene al reperimento delle risorse finanziarie che affluiscono al fondo

con il quale la Cassa nazionale del notariato provvede all'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Si stabilisce che ogni notaio è tenuto al pagamento a favore della Cassa di una quota degli onorari per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori nella misura del 15 per cento.

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto sia della sopravvenuta riforma sanitaria, che ha trasferito agli enti locali il relativo servizio e i conseguenti contributi, sia della corresponsione diretta al Consiglio nazionale del notariato delle quote di onorario necessarie al funzionamento di esso, sia infine dell'elevato attivo che da alcuni anni si registra nel bilancio della Cassa.

Sono state abolite le quote di onorari supplementari progressive sulla duplice considerazione che, a seguito della sopravvenuta svalutazione monetaria, gli atti di valore elevato non sono più numericamente limitati e che tale sistema può, in concreto, originare un iniquo prelievo a carico di quei notai che, redigendo prevalentemente o esclusivamente tali atti, versano contributi di maggiore entità pur raggiungendo un ammontare di onorari pari a quelli di altri che tali atti non redigono.

È stato semplificato il prospetto riepilogativo degli onorari percepiti dal notaio sui quali viene calcolata la quota da versare alla Cassa nazionale, ed è stata prevista la determinazione di nuovi modelli di repertori, idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e con i sistemi meccanografici ed informativi da attuarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 12 conferma l'aggio del 2 per cento e del 5 per cento rispettivamente attribuito agli uffici degli archivi notarili e del registro per il servizio di riscossione a favore della Cassa da essi prestato, riconosciuto dalla normativa vigente.

Non si ritiene di poter accogliere le disposizioni contenute nel testo del comitato ristretto in merito all'attribuzione di un aggio a favore del personale dei predetti uffici, in quanto su tale proposta l'Amministrazione ha interpellato nella precedente

legislatura il Ministro del tesoro e il dipartimento della funzione pubblica. Entrambi hanno espresso parere contrario, ravvisando un divieto a tale riconoscimento nella normativa prevista dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, divieto che è stato successivamente confermato con la legge 11 luglio 1980, n. 312.

La Cassa può riscontrare quanto le è dovuto in base al prospetto degli onorari dei repertori, da inviare a cura degli archivi medesimi sia al predetto Ente, sia al Consiglio nazionale del notariato.

L'articolo 13, in linea con la legge n. 70 del 1975, afferma espressamente che il Consiglio nazionale del notariato è ordine professionale di categoria, con ciò ponendo le premesse per una autonoma normativa rispetto alla Cassa.

Contiene poi le disposizioni in materia di elezioni, applicando il principio della rappresentanza regionale, temperato con quello numerico. È sembrato, infatti, opportuno assicurare un criterio di proporzionalità nella rappresentanza dei notai delle singole regioni e a tal fine oltre l'elemento puramente fisico dell'ubicazione regionale della sede, si è richiesto il concorrente elemento numerico — minimo 75 notai, massimo 400 notai — che evita fenomeni di disparità tra regioni con basso numero di notai e regioni con elevato numero e nel contempo garantisca una base quanto più possibile omogenea di elettorato passivo. Inoltre la norma dà la possibilità di adeguare, senza altro intervento legislativo, la composizione dell'organo alle eventuali variazioni che potranno in futuro intervenire per effetto di modificazioni della tabella notarile.

Gli articoli 14 e 15 prevedono rispettivamente l'elezione ed i compiti del comitato esecutivo — organo del Consiglio nazionale del notariato previsto al fine di consentire una maggiore celerità dell'attività amministrativa di esso — e quella del collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti tra i notai in esercizio contemporaneamente ai componenti del Consiglio nazionale del notariato, con il criterio della ripartizione in zone ter-

ritoriali (Italia settentrionale, centrale e Sardegna, meridionale e Sicilia).

La durata in carica dei componenti di tale collegio è stata prevista identica a quella dei componenti del Consiglio nazionale e del consiglio di amministrazione della Cassa, al fine di evitare un eccessivo immobilismo nelle cariche; sono poi specificati i criteri di sostituzione dei componenti in caso di cessazione dalla carica.

L'articolo 16 fissa la località ove si procede alla elezione di cui all'articolo precedente e il diritto di voto di ciascun notaio.

L'articolo 17 introduce una innovazione nel sistema vigente prevedendo l'autonomia finanziaria del Consiglio il quale provvederà, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dall'entrata in vigore del presente disegno di legge — e ciò per consentire la chiusura dell'esercizio finanziario in corso — alle spese necessarie per il proprio funzionamento con contributi versati dai notai, nella misura da determinarsi ogni anno da parte dello stesso Consiglio sulla base degli onorari degli atti soggetti ad annotamento sui repertori, ma comunque non superiore al 2 per cento.

Nello stabilire la misura massima si è tenuto conto delle esigenze reali degli ultimi anni per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, mentre d'altra parte non si è ritenuto opportuno stabilire normativamente una misura rigida al fine di evitare un inutile eventuale accantonamento di fondi, e lasciando perciò al Consiglio di valutare anno per anno le effettive esigenze.

L'articolo 18 concerne le modalità di acquisizione al Consiglio dei contributi di cui all'articolo precedente, introducendo un sistema acquisitivo tramite i consigli notarili che, per la loro ramificazione territoriale e per il rapporto che instaurano con i singoli notai, sono apparsi i più idonei a garantire un adeguato servizio di esazione.

Anche per il servizio prestato dai consigli notarili è stato previsto l'aggio esattoriale e la sua misura. Quanto poi alle sanzioni per assicurare l'esatto assolvimento da parte dei notai del loro obbligo contributivo,

è sembrato idoneo e sufficiente prevedere un adeguato interesse di mora.

Con l'articolo 19 si prevedono i compiti del collegio dei revisori dei conti, rinviando alla normativa civilistica sui collegi sindacali, in quanto applicabile.

Gli articoli 20 e 21 contengono norme transitorie prevedendo che per la prima attuazione della legge con decreto ministeriale sarà fissata la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa che si dovranno svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che, per garantirne il regolare funzionamento, entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia dovrà nominare i componenti del collegio di controllo della Cassa stessa.

Entro lo stesso termine, al medesimo fine, dovranno svolgersi le elezioni dell'organo di controllo del Consiglio nazionale del notariato.

Quanto al finanziamento del Consiglio, fino alla data prevista per provvedere autonomamente, la Cassa verserà una somma pari al 2 per cento, pari cioè alla misura massima introdotta con la normativa in esame.

L'articolo 22 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà della Cassa da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 23, infine, contiene una norma di chiusura, abrogando ogni disposizione diversa e incompatibile con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto 9 novembre 1919, n. 2239, e ricompresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti.

All'uopo con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai provvede:

1) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore del notaio che cessa dall'esercizio e di reversibilità a favore del coniuge, dei figli minori e degli altri soggetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

2) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

3) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

4) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico;

5) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

6) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

7) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abi-

tazione, stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

8) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

Art. 2.

Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il comitato esecutivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

I predetti organi restano in carica tre anni.

La Cassa nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.

I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella, allegato A, annessa alla presente legge.

Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio.

Nella predetta adunanza i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio mediante la nomina a scrutinio segreto di tre

notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarità delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per più di due trienni consecutivi.

I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto ministeriale, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto ministeriale, secondo la procedura prevista nell'articolo 3, quinto comma.

I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- 1) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- 2) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo

da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante;

3) delibera, su proposta del comitato esecutivo, l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

4) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

5) delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico del personale e le sue modifiche, l'ordinamento dei servizi, nonchè la nomina del direttore generale;

6) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè della materia da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con la ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonchè il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) predisposizione dei bilanci;
- 2) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- 3) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
- 4) liquidazione delle pensioni, della indennità di cessazione e degli assegni integrativi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 1;
- 5) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Per la validità dell'adunanza del comitato è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Contro le deliberazioni del comitato è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che il consiglio si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente;

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

due membri effettivi ed uno supplente designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati.

I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 10.

Il direttore generale della Cassa è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una Commissione, nominata secondo le norme specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di fare intervenire il direttore generale, a titolo consultivo, alle sedute del consiglio e a quelle del comitato esecutivo.

Art. 11.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio, in luogo dei versamenti previsti dall'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e dal quinto comma dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è tenuto al pagamento in favore della Cas-

sa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al quindici per cento degli stessi.

La quota di onorario di cui al comma precedente è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del precitato regio decreto-legge e le norme in esso richiamate.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.

Art. 12.

Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'articolo precedente e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

Le somme come sopra riscosse dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dal comma precedente, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine

di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria.

Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti nelle zone regionali. A tale effetto ogni circoscrizione territoriale di regione costituisce una zona regionale. Quando i posti di notaio in una regione sono inferiori a settantacinque, il suo territorio è unito, con deliberazione del Consiglio nazionale, sentiti i consigli notarili interessati, a quello di una regione limitrofa e insieme le due regioni costituiscono unica zona regionale.

Ciascuna zona regionale elegge tra i notai in essa esercenti un rappresentante quando i posti di notaio non superano il numero di quattrocento e due rappresentanti quando il numero dei posti è superiore a quattrocento.

Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive ».

Art. 14.

Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.

Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;

c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;

d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.

Art. 15.

La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Detti revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore anzianità di esercizio professionale.

I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopra indicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zona.

Contestualmente, con le stesse modalità, si provvede alla sostituzione del membro supplente che ha assunto la carica di revisore effettivo. Quando per una qualsiasi causa viene a cessare il revisore supplente, questi è sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.

I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio ».

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona ».

Art. 17.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.

Art. 18.

I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi a mezzo dei consigli notarili distrettuali con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso con apposita deliberazione. Sulle somme riscos-

se spetta ai consigli notarili distrettuali l'aggio nella misura del 2 per cento.

Il Consiglio nazionale del notariato può avvalersi per tutti o parte dei distretti notarili della procedura prevista dalla legge 10 giugno 1978, n. 292.

Il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai determina gli interessi moratori nella misura di quelli previsti in tema di tributi erariali.

Art. 19.

I revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del Consiglio stesso.

Art. 20.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato è fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa.

I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 21.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

I revisori così eletti esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato in carica.

Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in

vigore della presente legge e quella prevista dall'articolo 17, primo comma, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla detta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi versati dai notai per l'anno precedente o per frazione di anno.

Art. 22.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà previste dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 23.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Tabella che determina le zone per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Zone	Circoscrizioni di Corti di appello comprendenti i distretti notarili di ciascuna zona	Numero dei membri del cons. amm. per ciasc. zona
I	Torino, con esclusione dei distretti riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona	1
II	Genova, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona I	1
III	Milano	1
IV	Brescia e Trento	1
V	Venezia e Trieste	1
VI	Bologna	1
VII	Firenze	1
VIII	Roma, Perugia e Cagliari	2
IX	Ancona e L'Aquila	1
X	Napoli, con esclusione dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino	1
XI	Bari e Lecce, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona X	1
XII	Catanzaro e Potenza	1
XIII	Catania e Messina	1
XIV	Palermo e Caltanissetta	1
	Totale	15